

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE per il LAZIO

Sede di Roma

Ricorso con domanda cautelare collegiale ex artt. 29 e 116 c.p.a.

per: il Dott. **Matteo DI MARZIO**, nato a Chieti (CH) in data 16.04.1986 (C.F. DMRMTT86D16C632P), rappresentato e difeso dall'Avv. Alessandra Rulli del Foro di Pescara (C.F. RLLLSN76A54G482V), il quale dichiara di voler ricevere le comunicazioni e notificazioni degli atti processuali al numero di fax 085/9434456 e/o all'indirizzo di posta elettronica certificata avvalessandrarulli@puntopec.it, eleggendo domicilio presso il suddetto domicilio digitale, in virtù di procura in calce al presente atto,

-ricorrente-

contro: - la Commissione Interministeriale per l'attuazione del Progetto di Riqualificazione delle Pubbliche Amministrazioni (RIPAM), in persona del Funzionario Responsabile *p.t.*, patrocinata *ex lege* dall'Avvocatura Generale dello Stato;

- la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, in persona del Ministro e Responsabile *p.t.*, patrocinato *ex lege* dall'Avvocatura Generale dello Stato;

- Il Ministero dell'Interno, in persona del Ministro *p.t.*, patrocinato *ex lege* dall'Avvocatura Generale dello Stato;

- il Ministero dell'Economia e Finanze, in persona del Ministro *p.t.*, patrocinato *ex lege* dall'Avvocatura Generale dello Stato;

-resistenti-

e nei confronti: della Dott.ssa Angela Alice Stimolo (C.F. STMNLL70L68M088H), posizionatasi al n. 501 della graduatoria finale di merito,

-controinteressata-

per l'annullamento, previa l'adozione di idonea

misura cautelare,

- della graduatoria finale di merito del Concorso Unico Funzionari amministrativi, per n. 2736 posti, indetto dalla Commissione RIPAM, di cui al bando pubblicato sulla G.U. n. 50/2020, successivamente rettificato, pubblicata sul sito internet “*riqualificazione.formez.it*” in data 17 dicembre 2021 e successivamente sulla G.U. n. 10 del 04.02.2022;

- dei punteggi e delle valutazioni espresse dalla Commissione giudicatrice in ordine ai titoli posseduti e dichiarati dal ricorrente, non conosciuti;

- di ogni altro atto e provvedimento presupposto, consequenziale e/o connesso ancorché non conosciuto;

nonché

per l'annullamento

del silenzio-rigetto formatosi sull'istanza di accesso avanzata dal ricorrente in data 19.12.2021 con contestuale ordine all'Amministrazione competente a rilasciare in giudizio i documenti richiesti.

Con espressa riserva di richiedere il risarcimento del danno ingiusto spettante ad essa ricorrente, in virtù dell'articolo 30 del D.lgs. n. 104/2010 e successive modificazioni ed integrazioni.

FATTO

1. La Commissione Interministeriale per l'attuazione del Progetto di Riqualificazione delle Pubbliche Amministrazioni (RIPAM), con bando pubblicato sulla G.U. n. 50 del 30.6.2020, ha indetto un concorso pubblico, per titolo ed esami, per la copertura di 2.133 posti di personale non dirigenziale, a tempo pieno e indeterminato, da inquadrare nell'Area III, posizione retributiva/fascia retributiva F1, o categorie o livelli equiparati, nel profilo di funzionario amministrativo, nei ruoli di diverse Amministrazioni, tra cui il Ministero dell'Economia e delle Finanze, il Ministero dello Sviluppo Economico, il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, l'Ispettorato nazionale del lavoro (doc. n. 1).

Tra i requisiti di ammissione, il bando prescriveva, all'art. 2, il *“possesso di uno dei titoli di studio di seguito indicati: laurea, diploma di laurea, laurea specialistica, laurea magistrale”*.

2. La procedura concorsuale -inizialmente- contava di una prova preselettiva (da esperirsi in caso di numero di domande superiore a due volte il numero dei posti disponibili), di una prova selettiva scritta, di una prova orale e della valutazione dei titoli, da condursi secondo le modalità di cui all'art. 9 del bando.

In particolare, la predetta disposizione stabiliva che *“i titoli valutabili, ai fini della stesura della graduatoria di merito, non potranno superare il valore massimo complessivo di dieci punti, ripartiti tra titoli di studio (massimo sei punti) e altri titoli (massimo quattro punti)”*.

I criteri di calcolo erano stati così individuati:

A) per i Titoli di Studio:

- 1,5 punti per votazione da 107 a 110 su 110 con riferimento al voto di laurea relativo al titolo di studio conseguito con miglior profitto tra quelli utili ai fini dell'ammissione al concorso;

- ulteriori 0,5 punti in caso di lode;

- 0,5 punti per ogni laurea specialistica e magistrale che sia il naturale proseguimento della laurea triennale indicata quale requisito ai fini della partecipazione ovvero per la laurea a ciclo unico;

- 0,25 punti per ogni laurea ulteriore.

B) per gli altri Titoli (massimo 4 punti):

- 3 punti per l'abilitazione all'esercizio della professione se attinente al profilo professionale del concorso in oggetto;

- 1 punto per l'abilitazione all'esercizio della professione se non attinente al profilo professionale in concorso.

Alla Commissione era riservato il compito di stilare la graduatoria di merito finale sulla base del punteggio complessivo conseguito da ciascun candidato nelle singole prove.

3. Il ricorrente, Dott. Di Marzio Matteo, presentava domanda di partecipazione per via telematica compilando l'apposito modulo elettronico, come disposto dall'art. 4 del bando (doc. n. 2).

4. Successivamente la Commissione RIPAM, con delibera pubblicata sulla G.U. n. 60 del 30.07.2021, rettificava il bando apportando una serie di modifiche, tra cui l'elevazione del numero di posti disponibili (da 2.133 a 2.736) e la soppressione della prova preselettiva ed orale (doc. n. 3); nulla veniva mutato in ordine ai criteri di valutazione e ai punteggi relativi ai titoli, che rimanevano pertanto quelli già codificati dall'originario art. 9 del bando.

5. Terminata la procedura, in data 17.12.2021, veniva pubblicata sul sito internet "*riqualificazione.formez.it*" la graduatoria finale di merito, che vedeva il Dott. Di Marzio tra i vincitori del concorso, in posizione n. 901, con un punteggio complessivo pari a 31,375, di cui punti 25,875 per la prova scritta e punti 5,5 per i titoli; detta graduatoria veniva poi pubblicata anche sulla G.U. n. 10 del 04.02.2022 (doc. n. 4).

6. Tuttavia, ritenendo di essere stato ingiustamente pregiudicato da una valutazione dei titoli deteriore rispetto a quella effettivamente conseguibile, l'odierno deducente avanzava:

- in data 17.12.2021 istanza di autotutela, chiedendo il riesame della propria posizione nel senso di attribuire al medesimo punti 2,5 per i titoli di studio e punti 4 per gli altri titoli, per un totale pari a 6,5 in luogo dei 5,5 accordati (doc. n. 5);

- in data 19.12.2021 istanza di accesso mediante compilazione dell'apposito modulo, per prendere visione della "scheda/provvedimento" di valutazione dei propri titoli (doc. n. 6).

7. Nessuna delle suddette richieste veniva riscontrata dalle amministrazioni competenti, sicché, con due diverse missive (la prima del 19.01.2022, a firma dell'Avv. Vincenzo Larizza, e la seconda del 22.01.2022), l'odierno deducente provvedeva a diffidare il RUP a dare seguito alle avanzate pretese (docc. nn. 7 e 8).

8. Anche detti inviti cadevano nel nulla, non ricevendo alcuna risposta ad opera dell'Amministrazione interessata.

9. Da ultimo, in data 04.02.2022, veniva data pubblicazione sul sito dedicato all'elenco dei vincitori con l'indicazione dell'Amministrazione di assegnazione tenendo conto delle preferenze espresse; il dott. Di Marzio è stato assegnato al Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo (doc. n. 9).

10. Il giudizio espresso dai commissari in ordine ai titoli posseduti e l'attribuzione del minore punteggio pari a 5,5 hanno configurato un sicuro pregiudizio ai danni del ricorrente, impedendo al medesimo di collocarsi in posizione peggiore in graduatoria, così da consentirgli di essere preferito nella scelta della collocazione finale presso le sedi dei vari Enti.

Sicché, rinvenendosi nella fattispecie indubbi profili di illegittimità, il Dott. Di Marzio ha certamente interesse ad impugnare le valutazioni espresse dalla Commissione giudicatrice nonché la graduatoria finale di merito al fine di conseguire il loro annullamento, previa l'adozione di idonea domanda cautelare, in virtù delle seguenti ragioni in

DIRITTO

1. Violazione del principio di buon andamento e degli artt. 2, 3 e 97 della Costituzione. Violazione degli artt. 9 e 12 del Bando. Eccesso di potere per difetto e/o carenza di istruttoria, difetto e/o carenza di motivazione, irragionevolezza, errore sui presupposti, ingiustizia manifesta.

1.1. Si è detto nelle premesse che, con bando pubblicato sulla G.U. n. 50 del 30.06.2020, la Commissione RIPAM ha indetto un concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di 2.133 posti di personale non dirigenziale, a tempo pieno e indeterminato, da inquadrare nell'Area III, posizione retributiva/fascia retributiva F1, o categorie o livelli equiparati, nel profilo di funzionario amministrativo, nei ruoli di diverse amministrazioni (tra cui Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, Ministero dell'Economia

e delle Finanze, Ministero dello Sviluppo Economico, Ministero della Cultura), secondo le ripartizioni di cui all'art. 1 (doc. n. 1).

Ai fini dell'ammissione, era richiesto il possesso "di uno dei titoli di seguito indicati: laurea, diploma di laurea, laurea specialistica, laurea magistrale" (art. 2 doc. n. 1).

Detto bando è stato successivamente modificato con delibera pubblicata sulla G.U. n. 60 del 30.07.2021, che ha previsto -tra le altre cose- un aumento dei posti a concorso fino a 2.736 (doc. n. 3).

La procedura concorsuale contava di una prova scritta e di una la prova orale (successivamente soppressa), nonché della valutazione dei titoli.

A tal riguardo, l'art. 9 del bando (che sul punto non è stato oggetto di rettifica) stabiliva quanto appresso:

"4. I titoli valutabili, ai fini della stesura della graduatoria di merito, non potranno superare il valore massimo complessivo di dieci punti, ripartiti tra titoli di studio (massimo sei punti) e altri titoli (massimo quattro punti). ...

5. La commissione verifica la corretta attribuzione dei punteggi autocertificati dai candidati, secondo i seguenti criteri di calcolo:

a) Titoli di studio fino ad un massimo di sei punti, secondo i seguenti criteri:

1,5 punti per votazione da centosette a centodieci su centodieci con riferimento al voto di laurea relativo al titolo di studio conseguito con miglior profitto tra quelli utili ai fini dell'ammissione al concorso;

ulteriori 0,5 punti in caso di lode conseguita per il titolo di cui al punto precedente;

0,5 punti per ogni laurea specialistica e magistrale che sia il naturale proseguimento della laurea triennale indicata quale requisito ai fini della partecipazione ovvero per la laurea a ciclo unico;

0,25 punti per ogni laurea ulteriore ...

... omissis ...

b) altri titoli, fino ad un massimo di quattro punti, secondo i seguenti criteri:

3 punti per l'abilitazione all'esercizio della professione se attinente al profilo professionale del concorso di cui al presente bando; 1 punto per

l'abilitazione all'esercizio della professione se non attinente al profilo professionale del concorso di cui al presente bando.

... omissis ...

7. La commissione esaminatrice stila la graduatoria finale di merito sulla base del punteggio complessivo conseguito da ciascun candidato nella prova scritta ... e del punteggio attribuito ai sensi del comma 4 dell'art. 9, dando separata evidenza ai titoli spendibili per il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per le finalità di cui al medesimo art. 9, comma 4, del presente bando.

8. La graduatoria finale di merito è trasmessa dalla commissione esaminatrice alla Commissione RIPAM" (doc. n. 1).

Il Dott. Di Marzio ha presentato dunque domanda di ammissione, dichiarando -per quanto qui di interesse- di possedere:

a) quale titolo di studi, laurea specialistica in Scienze dell'economia, corso 064/S (equiparata ai sensi del D.M. 509/1999), conseguita in data 20.03.2010 presso l'Università degli Studi "G. D'Annunzio" di Chieti-Pescara, con votazione 110/110 con lode (docc. nn. 10 e 11);

b) quali altri titoli, le seguenti abilitazioni all'esercizio della professione attinenti al profilo professionale in concorso (funzionario amministrativo), ossia:

- abilitazione Dottori commercialisti dal 24.02.2014 (doc. n. 12);

- abilitazione Consulente del lavoro dal 22.10.2010 (doc. n. 13);

- abilitazione Revisore legale dal 14.04.2017 (doc. n. 14).

Orbene, a fronte di quanto sopra, il ricorrente (rientrato comunque tra gli idonei vincitori, con un punteggio di 31,375, collocandosi così al n. 901 della graduatoria finale) avrebbe dovuto comunque conseguire per i titoli un punteggio complessivo pari a 6,5, superiore dunque rispetto a quello conferito dalla Commissione, pari a 5,5.

Ed infatti, facendo puntuale applicazione dei criteri definiti dal richiamato art. 9 del bando, emerge irrefragabilmente l'erroneità del

giudizio e del punteggio assegnato a riguardo dai commissari, per non aver adeguatamente vagliato tutti i titoli posseduti dal candidato.

Ma spieghiamo meglio il perché.

1.2. Esaminando in prima battuta i titoli di studio riportati dal Dott. Di Marzio (docc. n. 10 e 11), deve ritenersi che per essi quest'ultimo avrebbe dovuto conseguire un punteggio totale pari a **2,5 punti**, così composto:

- 1,5 punti per il voto di laurea di 110 su 110 (rif. primo sotto-criterio sub. a) dell'art. 9 del bando);

- 0,5 punti per la lode (rif. secondo sotto-criterio sub. a) dell'art. 9 del bando);

- 0,5 punti trattandosi di laurea specialistica quale proseguimento della laurea triennale in Scienze dell'Economia (percorso di laurea con ciclo 3+2) (rif. terzo sotto-criterio sub. a) dell'art. 9 del bando).

1.3. Relativamente agli altri titoli, invece, al ricorrente avrebbe dovuto essere attribuito il punteggio massimo previsto, **ossia 4 punti**, essendo il medesimo in possesso di ben tre abilitazioni (v. docc. nn. 12-14), tutte attinenti al profilo professionale in concorso (ossia funzionario amministrativo da impiegarsi in vari Enti, tra cui Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, Ministero dell'Economia e delle Finanze, Ministero dello sviluppo economico).

Dalla somma dei punteggi così correttamente individuati, il dott. Di Marzio avrebbe dovuto ottenere un punteggio finale per i titoli pari a 6,5 e non quello deteriore assegnatogli pari a 5,5, con conseguente raggiungimento del **punteggio finale pari a 32,375** (v. graduatoria doc. n. 4).

1.4. La circostanza non è di poco conto, in quanto dall'esatta valutazione dei titoli e dall'attribuzione di un punteggio maggiore, sarebbe derivato un collocamento peggiore del candidato nella graduatoria di merito, la cui posizione, anziché essere la n. 901, sarebbe stata ricompresa tra il n. 432 e il n. 454 (*range* entro il quale

sono posti i candidati che hanno parimenti conseguito il punteggio di 32,375), ponendosi così in testa ad altri 447 candidati, tra cui la stessa controinteressata (classificatasi al n. 501).

L'avanzamento all'interno della graduatoria non è fine a sé stesso, ma consente ai candidati meglio collocatisi di essere preferiti nella scelta dell'Ente e della sede di destinazione: valga a tal riguardo quanto disposto dall'art. 12 del bando, secondo cui *“I candidati vincitori, a cui è data comunicazione dell'esito del concorso e dell'elenco delle sedi di lavoro rese note dalle amministrazioni interessate, sono assegnati alle amministrazioni di destinazione scelte sulla base delle preferenze espresse secondo l'ordine di graduatoria”* (doc. n. 1).

Non solo; a ciò aggiungasi che, avvenendo l'assunzione dei vincitori in maniera compatibile *“ai limiti imposti dalla vigente normativa in materia di vincoli finanziari e regime delle assunzioni”* (art. 12 doc. n. 1), appare logico che un miglior posizionamento del candidato in graduatoria gli consentirebbe di avere maggiori *chance* di venire assunto nell'immediato, ovvero anche in caso di sopravvenuto decremento delle risorse disponibili, dovendosi ritenere che in simili ipotesi l'Amministrazione rinunci a reclutare coloro che occupano la parte bassa della graduatoria.

Tanto è sufficiente non solamente ai fini della riprova di un interesse a ricorrere in capo dell'odierno deducente, ma altresì per confermare la piena meritevolezza e fondatezza delle pretese *quivi* avanzate, stante la sicura rinvenibilità nella qual specie di un vizio valutativo inficiante l'operato pubblico, idoneo a pregiudicare le legittime aspettative del privato.

1.5. Preme da ultimo evidenziare che il ricorrente, mosso da un evidente intento collaborativo e di deflazionamento del contenzioso, aveva già portato dette questioni all'attenzione dell'Amministrazione procedente mediante istanza di autotutela del 17.12.2021 (doc. n. 5) alla quale nulla è seguito nonostante il successivo sollecito trasmesso in data 19.01.2022 con nota a firma dell'Avv. Larizza (doc. n. 7).

Il che è significativo di un disinteresse mostrato dal soggetto pubblico per la situazione del ricorrente, nonostante la piana conferenza e plausibilità delle argomentazioni condotte.

Detto atteggiamento rende ancora più biasimevole quanto occorso nella vicenda in rassegna, aggravando ulteriormente il pregiudizio subito dallo stesso ricorrente che, dunque, è meritevole di venire rimediato.

2. Sotto altro profilo, violazione del principio di buon andamento e degli artt. 2, 3 e 97 della Costituzione. Violazione dell'art. 3 della L. n. 241/1990 e dell'art. 9 del Bando. Violazione del principio di trasparenza. Eccesso di potere per difetto e/o carenza di istruttoria, difetto e/o carenza di motivazione, irragionevolezza, errore sui presupposti, ingiustizia manifesta.

I giudizi e i punteggi espressi dalla Commissione esaminatrice nell'ambito della procedura concorsuale *de qua* sono illegittimi anche sotto diverso profilo.

Ed infatti è stata unicamente pubblicata la graduatoria finale di merito, che consta di una griglia divisa in colonne, riportanti il numero di collocamento, il nominativo dei candidati, il punteggio della prova scritta, il punteggio dei titoli, il punteggio complessivo.

Nel dettaglio, per il ricorrente si ha la seguente tabella:

N. graduatoria	Cognome	Nome	Punteggio prova scritta	Punteggio Titoli	Punteggio complessivo	Punteggio Titoli Spendibili MITE
901	Di Marzio	Matteo	25,875	5,5	31,375	0

Orbene, dalla suddetta griglia non è in alcun modo possibile comprendere il ragionamento logico-giuridico sotteso alla valutazione condotta dalla Commissione giudicatrice avuto particolare riguardo ai titoli; neppure sono state pubblicate sulla pagina *web* dedicata al concorso i verbali delle sedute della

Commissione ovvero altro documento in grado di ricostruire l'*iter* all'uopo seguito.

Non solo; all'interno della macro voce dei "Titoli" neppure vi è stata suddivisione in base ai "titoli di Studio" e "altri titoli" sebbene l'art. 9 del bando prescriveva per ciascuna di dette categorie dei sotto-criteri di calcolo differenti e peculiari: ed infatti, proprio il diverso trattamento accordato e previsto dalla *lex specialis* per ciascuna di esse avrebbe dovuto convincere la Commissione ad evidenziare in maniera separata i punteggi assegnati per ognuna.

Invero, la Commissione avrebbe dovuto:

1) separare i punti dei "Titoli di Studio" (criterio sub. a, art. 9 del bando) da quelli degli "altri titoli" (criterio sub. b, art. 9 del bando);

2) con riguardo al criterio sub. a), specificare i punteggi assegnati per ogni singola sotto-voce (votazione, conseguimento della lode, laurea specialistica, ecc.);

3) con riferimento al criterio sub. b), distinguere le abilitazioni attinenti al profilo professionale in concorso da quelle non attinenti, e procedere poi alla conseguente votazione di ognuna.

Ciò non solamente sarebbe stato rispondente ai principi di trasparenza e di imparzialità dell'operato pubblico, ma avrebbe altresì consentito ai candidati di comprendere effettivamente (e non sulla base di astratte ipotesi) la valutazione che si cela dietro al voto numerico complessivamente ottenuto, anche ai fini di un più pregnante sindacato ad opera dell'Autorità giudiziaria.

Al contrario, la mancanza di qualsivoglia spiegazione rende davvero inaccessibile la *ratio* alla base al voto numerico di fatto assegnato globalmente all'intera categoria dei "titoli" senza le dovute distinzioni, il quale -per soddisfare *ex se* l'onere motivazionale incombente sulla Commissione valutatrice- presuppone comunque una chiarezza imprescindibile dei parametri di riferimento applicati, nella qual specie in nessun modo rinvenibile.

Sull'argomento, il Supremo Consesso amministrativo, in una vicenda simile, ha affermato che *"L'art. 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241 prevede che "ogni provvedimento amministrativo, compresi quelli concernenti l'organizzazione amministrativa, lo svolgimento dei pubblici concorsi ed il personale, deve essere motivato"*.

L'orientamento prevalente della giurisprudenza del Consiglio di Stato ritiene che sia sufficiente l'indicazione del solo voto numerico, purché siano predeterminati i criteri di giudizio (Cons. Stato, sez. III, 29 aprile 2019, n. 2775). Nel caso in cui, però, l'amministrazione si è auto-vincolata al rispetto di una determinata griglia di valutazione, non è sufficiente che in relazione a ciascuna voce venga inserito un mero punteggio numerico, occorre indicare le ragioni dell'attribuzione di tale voto. Questo Consiglio ha già affermato che, in presenza di una griglia valutativa, "se la commissione si limita ad indicare, accanto alla "grande voce" un voto complessivo numerico il candidato non riesce a comprendere i motivi per i quali si è pervenuto a quel risultato" (Cons. Stato, sez. VI, 27 maggio 2015, n. 2119). Ciò soprattutto con riferimento a concorsi, come quello in esame, che si basano sulla valutazione dei soli titoli, che, nella specie, sono riferiti soltanto a due candidate" (Cons. Stato, sez. VI, 10.05.2021, n. 3647).

Anche nel presente caso dal mero voto numerico espresso complessivamente sui "titoli" non è possibile cogliere lo sviluppo logico del ragionamento giuridico seguito dai commissari per addivenire alla sua individuazione, atteso che per detta macro voce il bando prevedeva due sotto-criteri che la Commissione era comunque chiamata a ponderare singolarmente, attribuendo - nell'ambito di ciascuno- ulteriori precisi sotto-punteggi [es. Titolo di studio (max. 6 punti) di cui: voto di laurea (1,5 punti), conseguimento della lode (0,5 punti), ecc.; Altri Titoli (maxi 4 punti): abilitazione attinente o meno (3 o 1 punti), ecc.)].

Insomma non vi è corrispondenza tra prescrizioni del bando e griglia di valutazione!

D'altronde proprio la non intelligibilità del punteggio dei titoli riportato in graduatoria, data dall'essere stato espresso come valore unico e omnicomprensivo di più elementi, aveva portato il ricorrente ad avanzare in data 19.12.2021 apposita istanza di accesso per

l'acquisizione delle schede di valutazione (doc. n. 6); richiesta tuttavia rimasta priva di riscontro.

In definitiva, essendo del tutto impossibile comprendere dalla lettura soltanto del punteggio numerico totale assegnato in corrispondenza della macro voce "Titoli" i motivi dell'attribuzione del punteggio stesso, la relativa valutazione svolta dalla commissione si appalesa illegittima.

Anche rispetto a detta censura il gravame è fondato.

3. Domanda cautelare.

Il ricorrente ha necessità di formulare espressa domanda di sospensione dell'esecutività dei provvedimenti impugnati, ovvero di adozione di idonea misura cautelare.

Le predette istanze risultano fondate, quanto al *fumus boni juris*, sui gravi e rilevanti motivi di censura sin qui esposti.

Quanto al *periculum in mora*, sussiste nella specie anche la certezza di un grave pregiudizio che possa derivare dal ritardo e nelle more della decisione sul merito, che impone l'adozione urgente delle invocate misure interinali, considerato che l'Amministrazione ha già pubblicato l'elenco dei vincitori con l'indicazione degli Enti cui sono stati assegnati tenendo conto delle preferenze espresse (doc. n. 9), alla quale conseguirà la stipula del contratto individuale di lavoro, in ossequio alla previsione di cui all'art. 12 del bando.

Più di recente il Ministero della Cultura, al quale è stato assegnato il Dott. Di Marzio, ha trasmesso in data 11.02.2022 apposita comunicazione chiedendo la trasmissione -entro e non oltre il 21.02.2022- della formale accettazione della nomina con contestuale "*indicazione, secondo l'ordine di preferenza, della sede di assegnazione cui si desidera essere destinati, con esclusivo riguardo alle sedi indicate nel file allegato*", precisando al contempo che "*L'assegnazione avverrà sulla base dell'ordine di merito conseguito in graduatoria, tenuto conto dei posti disponibili in ciascuna sede e delle preferenze espresse in ordine di priorità. La mancata indicazione dell'ordine di preferenza della sede di assegnazione determinerà l'assegnazione*

dell'ufficio presso una delle sedi di servizio rimaste disponibili a seguito della scelta degli altri candidati" (doc. n. 15).

Il trascorrere del tempo, unito alla perdurante efficacia dei provvedimenti impugnati, finiscono quindi per aggravare irrefragabilmente la posizione dell'odierno componente, il quale vedrà coloro che attualmente lo precedono in graduatoria preferiti nel prendere servizio presso la specifica sede di destinazione cui egli ambiva, atteso che -come evidenziato- le scelte sono compiute dall'Amministrazione proprio sulla base dell'ordine di graduatoria (art. 12, comma 1, bando e doc. n. 15).

La necessità, dunque, di un provvedimento cautelare è palmare, attecchendosi la sua concessione a strumento più idoneo per assicurare la fruttuosità del giudizio di merito, al contempo rappresentando un'occasione unica per una rideterminazione della volontà dell'Autorità competente alla luce dei fondati motivi di ricorso (c.d. *remand*).

Si chiede, pertanto, che l'adito Collegio voglia disporre idonee misure cautelari provvisorie, in termini di un riesame ovvero anche mediante la sollecita fissazione dell'udienza di merito; diversamente, le tutele accordate dall'ordinamento al ricorrente risulterebbero fortemente snaturate.

* * *

4. Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 22 e ss. della L. n. 241/1990 e dei principi di pubblicità, trasparenza e di buona amministrazione. Violazione del D.lgs. n. 33/2013 e dell'art. 13 del bando. Eccesso di potere per difetto di istruttoria, difetto di motivazione, irragionevolezza ed ingiustizia manifesta.

Il presente ricorso è altresì proposto per conseguire l'annullamento del silenzio-rigetto formatosi sull'istanza di accesso avanzata dal Dott. Di Marzio in data 19.12.2021 (doc. n. 6), successivamente sollecitata con nota del 22.01.2022 (doc. n. 8), non rinvenendosi peraltro ragioni ostative al suo accoglimento.

Ed infatti detta istanza era unicamente volta ad acquisire documenti riferibili allo stesso ricorrente, avendo ad oggetto “*Scheda/provvedimento di valutazione dei titoli, ai sensi dell’art. 9 del bando di concorso pubblico per la copertura di 2736 posti di personale non dirigenziale ..., dell’idoneo vincitore Matteo Di Marzio*” (doc. n. 6), senza alcuna interferenza con possibili posizioni di controinteresse.

Chiara era anche la motivazione sottesa alla predetta istanza, ossia quella di verificare la correttezza del punteggio assegnato poiché “*il richiedente reputa che la commissione abbia errato, per difetto, nella attribuzione del punteggio e necessita, pertanto, di avere accesso alla propria valutazione al fine di verificare analiticamente il punteggio, posto che lo stesso è stato esposto in graduatoria solo come valore omnicomprensivo*” (doc. n. 6).

Insomma il ricorrente, partecipante al concorso e posizionatosi al n. 901 della graduatoria finale, aveva certamente la legittimazione e l’interesse a prendere visione delle schede di valutazione dei propri titoli eventualmente compilate dalla Commissione esaminatrice all’evidente scopo di accertare la correttezza dei giudizi espressi alla luce della *lex specialis*.

Peraltro era lo stesso bando all’art. 13 a riconoscere ai candidati la possibilità di “*esercitare il diritto di accesso agli atti della procedura concorsuale*” (doc. n. 1).

Come noto, il generale e consolidato orientamento della giurisprudenza amministrativa, in tema di interesse all’accesso, afferma che in virtù dell’art. 24, comma 7, della L. n. 241/90, va garantito ai richiedenti l’accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici, senza che da parte dell’Amministrazione possa legittimamente sindacarsi la fondatezza ovvero la pertinenza delle azioni che l’interessato intenda intraprendere; sicché, sotto tale profilo, è sufficiente che l’istante fornisca elementi idonei a dimostrare in maniera chiara e concreta la sussistenza di un tale astratto interesse che ricollegli comunque la domanda d’accesso ai

documenti richiesti (cfr., *ex multis*, Cons. di Stato, Sez. IV, 26 agosto 2014, n. 4286; T.A.R. Piemonte, Sez. II, 29 agosto 2014, n. 1458).

Ai sensi del citato art. 24, quindi, l'accesso va in ogni caso garantito qualora sia strumentale e funzionale a qualunque forma di tutela, sia giudiziale che stragiudiziale, anche prima e indipendentemente dall'effettivo esercizio di un'azione giudiziale; pertanto, l'interesse all'accesso va valutato in astratto, senza che possa essere operato, con riferimento al caso specifico, alcun apprezzamento in ordine alla fondatezza, plausibilità o ammissibilità della domanda giudiziale che gli interessati potrebbero eventualmente proporre sulla base dei documenti acquisiti mediante l'accesso e quindi la legittimazione alla pretesa sostanziale sottostante.

A tal proposito, è rilevante l'intervenuto irrobustimento del diritto di accesso per effetto del principio, di portata assolutamente generale, recato dall'art. 1, co. 1 e 2, del d.lgs. n. 33/2013, secondo il quale *“la trasparenza è intesa come accessibilità totale dei dati e documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, allo scopo di tutelare i diritti dei cittadini, promuovere la partecipazione degli interessati all'attività amministrativa e favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche”* e *“la trasparenza (...omissis...) concorre ad attuare il principio democratico e i principi costituzionali di eguaglianza, di imparzialità, buon andamento, responsabilità, efficacia ed efficienza nell'utilizzo di risorse pubbliche, integrità e lealtà nel servizio alla nazione. Essa è condizione di garanzia delle libertà individuali e collettive, nonché dei diritti civili, politici e sociali, integra il diritto ad una buona amministrazione e concorre alla realizzazione di una amministrazione aperta, al servizio del cittadino”* (sul punto, si veda Cons. Stato, Sez. VI, 3 ottobre 2016, n. 4067).

In definitiva, alla luce di quanto sopra, e in considerazione altresì del fatto che con la disciplina vigente, e da ultimo con il D.lgs. n. 33/2013, si è inteso ancora di più assicurare a tutti i cittadini la più ampia accessibilità alle informazioni concernenti l'attività delle PP.AA., così da dare piena attuazione al principio democratico,

nonché ai principi costituzionali e informatori del diritto amministrativo, il silenzio serbato dall'Ente sull'istanza di accesso trasmessa dal ricorrente è assolutamente illegittimo e merita di essere stigmatizzato.

P.Q.M.

si chiede che l'On.le Tribunale adito, *contrariis reiectis*, in accoglimento del presente ricorso, e previa l'adozione di idonee misure cautelari, anche in termini di un riesame ovvero ai sensi dell'art. 55, co. 10, c.p.a., voglia:

1) pronunciare l'annullamento:

- della graduatoria finale di merito del Concorso Unico Funzionari amministrativi per n. 2736 posti, indetto dalla Commissione RIPAM, di cui al bando pubblicato sulla G.U. n. 50/2020, successivamente rettificato, pubblicata sul sito internet "*riqualificazione.formez.it*" in data 17 dicembre 2021 e successivamente sulla G.U. n. 10 del 4.02.2022;

- dei punteggi e delle valutazioni espresse dalla Commissione giudicatrice in ordine ai titoli posseduti e dichiarati dal ricorrente, non conosciuti;

- di ogni altro atto e provvedimento presupposto, consequenziale e/o connesso ancorché non conosciuto;

2) e, per l'effetto, condannare l'Amministrazione a riconsiderare i punteggi assegnati al ricorrente in virtù di quanto esposto in narrativa, con conseguente rettifica della graduatoria finale di merito e collocamento del dott. Di Marzio in posizione peggiore rispetto a quella attualmente occupata;

3) annullare il silenzio-rigetto serbato dall'Amministrazione in relazione all'istanza di accesso trasmessa dal Dott. Di Marzio in data 19.12.2021, e conseguentemente

4) dichiarare il diritto del ricorrente ad ottenere copia della documentazione richiesta, con condanna dell'Amministrazione competente al rilascio dei documenti richiesti con istanza di accesso del 19 dicembre 2021.

Si chiede sin da ora di essere autorizzati ad effettuare la notifica del ricorso ai controinteressati per pubblici proclami, risultando l'adempimento difficile -se non impossibile- sia per il numero di persone da chiamare in giudizio che per la difficoltà a reperire i loro dati di identificazione (non riportati nella graduatoria).

Con espressa riserva di richiedere il risarcimento del danno ingiusto spettante ad essa ricorrente, in virtù dell'articolo 30 del D.lgs. n. 104/2010 e successive modificazioni ed integrazioni.

Con vittoria di spese e competenze di causa, oltre rimborso forfettario ed ulteriori accessori come per legge, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore e difensore che se ne dichiara antistatario.

Si producono atti e documenti, come da separato indice.

Si dichiara ai fini delle comunicazioni e notificazioni degli atti processuali il numero di fax 085/9434456 e l'indirizzo di posta elettronica certificata avvalessandrarulli@puntopec.it

Si dichiara che per il presente ricorso è dovuto il contributo unificato nella misura ridotta trattandosi di pubblico impiego, pari a € 325,00.

Pescara/Roma, li 15 febbraio 2022

Avv. Alessandra Rulli